



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Giuri Assist

Reddito d'impresa

- 4 | **Detrazione per riqualificazione energetica – spetta anche alle imprese - Cassazione n. 19815 del 23/7/19**
- 4 | **Plusvalenza tassabile anche in caso di cessione d'azienda con costituzione di rendita vitalizia - Cassazione n. 20746 dell'1/8/19**

Irap

- 4 | **Irap professionisti – compensi a terzi - Cassazione n. 21068 del 7/8/19**
- 5 | **Irap professionisti – la rilevanza (della natura) dei compensi a terzi - Cassazione n. 21075 del 7/8/19**
- 5 | **IRAP per l'avvocato spesso in trasferta - Cassazione n. 20455 del 30/7/19**

Accertamento questioni sostanziali

- 5 | **Restituzione di somme percepite a titolo di indennità per illegittimo licenziamento - recupero delle ritenute subite – rimborso ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973 - Cassazione n. 20744 dell'1/8/19**
- 6 | **Accertamento con adesione: solidale il socio accomandante - Cassazione n. 20577 del 31/7/19**
- 6 | **Accertamento di ufficio se il corrispettivo dell'abitazione non corrisponde al "prezzo-valore" - Cassazione n. 19772 del 23/7/19**

Accertamento questioni procedurali

- 6 | **La dichiarazione deve essere veritiera - Cassazione n. 20463 del 30/7/19**

Riscossione

- 7 | **Niente rimborso al coobbligato - Cassazione n. 19965 del 24/7/19**

Contenzioso tributario

- 7 | **Impugnazione della cartella invalidamente notificata - Cassazione n. 20735 dell'1/8/19**
- 7 | **Compensazione dei crediti d'imposta in giudizio - Cassazione n. 21082 del 7/8/19**
- 8 | **Processo tributario telematico: dalla notifica del ricorso all'iscrizione al ruolo - Corte costituzionale n. 75 del 9/4/19**
- 8 | **Definizione agevolata e estinzione del giudizio - Cassazione n. 21076 del 7/8/19**

Penale tributario

- 8 | **Quando il sequestro preventivo è legittimo - Cassazione n. 36309 del 21/8/19**

Fiscale -Varie

- 8 | **Tarsu - suolo pubblico occupate dalle aree di sosta a pagamento – il soggetto passivo è il gestore delle aree destinate a parcheggio - Cassazione n. 20767 del 1/8/19**
- 9 | **Tarsu – denuncia imprescindibile per l'ottenimento delle esenzioni - Cassazione n. 20762 dell'1/8/19**
- 9 | **Tarsu – tassazione degli alberghi più gravosa rispetto alle abitazioni - Cassazione n. 20769 dell'1/8/19**
- 10 | **ICI – agevolazione prevista per l'abitazione principale – coniugi non separati - Cassazione n. 21072 del 7/8/19**
- 10 | **Imposta di registro, ipotecaria e catastale - scioglimento di comunione mediante assegnazione**

10

dell'immobile a un condividente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote -
Cassazione n. 20736 dell'1/8/19

Fabbricati rurali – attribuzione della rendita ed esenzione ICI - *Cassazione n. 21097 del 7/8/19*

REDDITO D'IMPRESA**Detrazione per riqualificazione energetica – spetta anche alle imprese****Cassazione n. 19815 del 23/7/19**

Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico, di cui all'artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19/2/07, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.

Plusvalenza tassabile anche in caso di cessione d'azienda con costituzione di rendita vitalizia**Cassazione n. 20746 dell'1/8/19**

Si configura una plusvalenza tassabile anche in caso di cessione d'azienda con costituzione di rendita vitalizia (art. 1872 c.c.) a favore del cedente, posto che:

- possiede un valore economico agevolmente accertabile;
- non può essere d'ostacolo il rischio di doppia imposizione, essendo la rendita vitalizia assimilabile fiscalmente al reddito da lavoro dipendente.

Il fatto che il prezzo realizzato, corrispettivo della cessione d'azienda, sia convenuto nella forma della rendita vitalizia non comporta che il presupposto dell'imposizione della plusvalenza tassata divenga la periodica percezione della stessa rendita, piuttosto che la realizzazione della plusvalenza al momento della conclusione del contratto di alienazione.

Ciò rileva anche ai fini dell'imputazione per competenza della plusvalenza, per la quale occorre considerare il momento di stipulazione del relativo contratto (art. 75 DPR 917/86), sia per la natura intrinsecamente onerosa dell'atto traslativo sia per la determinabilità del valore della rendita sulla base delle tabelle di capitalizzazione risultanti dalla normativa fiscale.

IRAP**Irap professionisti – compensi a terzi****Cassazione n. 21068 del 7/8/19**

Compensi corrisposti a terzi in modo non occasionale, riferiti a prestazioni afferenti proprio all'attività lavorativa del contribuente, costituiscono indice rivelatore della sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione come presupposto impositivo dell'IRAP. In particolare, nel caso di specie, si trattava di compensi versati ad architetto, figlia del professionista (ingegnere), per l'elaborazione di disegni cad (disegni effettuati con il computer) che ineriscono propriamente all'attività professionale del contribuente.

Il professionista servendosi in maniera non occasionale di collaborazione professionale riferibile all'ambito della propria specifica competenza ha usufruito, ponendosi come responsabile della relativa organizzazione, di un apporto che trascende la capacità del contribuente medesimo, senza il quale cioè non sarebbe stato in grado di rendere la prestazione richiesta o, se avesse seguito i corsi di formazione all'uopo occorrenti, l'avrebbe resa in tempi più lunghi e/o in quantità ridotta.

La rilevanza dell'apporto costante del professionista terzo nell'organizzazione del lavoro autonomo dell'ingegnere è confermata, quantunque indirettamente, dal sensibile decremento dei ricavi per l'anno nel quale non ha fatto ricorso alla suddetta collaborazione.

Irap professionisti – la rilevanza (della natura) dei compensi a terzi**Cassazione n. 21075 del 7/8/19**

La sentenza della CTR con cui si desume la sussistenza per il professionista di un'attività autonomamente organizzata dall'entità dei compensi corrisposti a terzi, laddove, in linea generale di per sé i compensi anche elevati che un professionista paghi ad altri consulenti non rappresentano l'elemento che fa scattare automaticamente il pagamento dell'IRAP, non è conforme ai principi stabiliti dalle SS.UU. con la sentenza 10 aprile 2016, n. 9541 soprattutto in quanto prescinde in toto dal compiere quell'indagine necessaria sulla natura delle attività cui si riferiscono i compensi corrisposti a terzi che devono essere afferenti propriamente all'esercizio dell'attività professionale del contribuente, onde conferire sotto il profilo dell'organizzazione al valore della produzione quel quid pluris che è oggetto specifico della ratio della relativa imposizione. In presenza di detti compensi deve essere indagata la natura degli stessi e, per tale motivo, la sentenza impugnata è stata cassata e rimessa per nuovo esame alla Commissione tributaria in diversa composizione, che dovrà compiere il suddetto accertamento di fatto essenziale ai fini della verifica nella fattispecie in esame delle condizioni riguardo all'esistenza o meno del presupposto impositivo dell'IRAP.

IRAP per l'avvocato spesso in trasferta**Cassazione n. 20455 del 30/7/19**

È tenuto a versare l'Irap l'avvocato che paga elevati compensi ai collaboratori, ha tanti clienti e sostiene ingenti spese per trasferte, sintomo che lo studio va avanti anche senza la sua presenza.

Il requisito dell'autonoma organizzazione previsto dall'articolo 2 del D.lgs. n. 446/1997, il cui accertamento è rimesso al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

ACCERTAMENTO – QUESTIONI SOSTANZIALI**Restituzione di somme percepite a titolo di indennità per illegittimo licenziamento - recupero delle ritenute subite – rimborso ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973****Cassazione n. 20744 dell'1/8/19**

In conseguenza di una decisione della Corte di Appello che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro e condannato il contribuente alla restituzione delle somme indebitamente percepite sulle quali erano state effettuate le ritenute Irpef, il contribuente, una volta restituito l'importo al datore di lavoro

- a) effettuava un recupero parziale dell'imposta in precedenza versata in relazione alla somma successivamente restituita, includendo quest'ultima fra gli oneri deducibili dall'imponibile dell'anno in corso ai sensi dell'art. 10 del Tuir, ossia sino alla concorrenza del reddito dichiarato in tale anno;
- b) formulava istanza di rimborso delle residue ritenute Irpef subite sulla parte di quanto restituito che non aveva potuto dedurre dal reddito dichiarato in quanto non recuperabile attraverso il meccanismo degli oneri deducibili, dal momento che eccedeva il reddito dichiarato per tale anno.

L'Agenzia delle entrate rigettava l'istanza di rimborso sostenendo che le somme restituite al datore di lavoro potevano essere riconosciute esclusivamente sub specie di oneri deducibili nei limiti della capienza

dei redditi dichiarati nell'anno di imposta in cui si era verificata la restituzione, mentre le somme eccedenti tali redditi non determinavano alcun credito e non potevano essere recuperate in altro modo.

Al riguardo, la Cassazione ha affermato che, nella specie, non può non trovare applicazione l'ordinario strumento dell'azione di rimborso di somme indebitamente versate, in quanto avente portata generale in materia tributaria, da esercitarsi mediante presentazione della relativa domanda nel termine previsto a pena di decadenza dall'art. 38 D.P.R. n. 602/73. Infatti, l'art. 10 co. 1, lett. d) bis, del Tuir riconosce al contribuente esclusivamente la facoltà di utilizzare, nella dichiarazione dei redditi, il meccanismo della deduzione dell'onere dalla complessiva base imponibile, con la conseguenza che il mancato esercizio di tale facoltà non preclude affatto il ricorso all'ordinario strumento della procedura di rimborso, mediante presentazione della relativa domanda nel termine previsto a pena di decadenza ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 602/1973.

Accertamento con adesione: solidale il socio accomandante

Cassazione n. 20577 del 31/9/19

È solidalmente responsabile il socio accomandante, amministratore di fatto della società di persone, che, insieme al socio accomandatario, amministratore di diritto, abbia sottoscritto l'accertamento con adesione della società. L'adesione che abbia avuto buon esito è, infatti, intoccabile da parte del contribuente, a cui non resta che eseguire l'accordo, versando quanto in esso stabilito.

Accertamento d'ufficio se il corrispettivo dell'abitazione non corrisponde al "prezzo-valore"

Cassazione n. 19772 del 23/7/19

Nel caso in cui, nella compravendita di un'abitazione, per la quale la parte acquirente ha chiesto l'applicazione del criterio del "prezzo valore", venga occultata parte del corrispettivo, l'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento di valore e recuperare la maggiore imposta, oltre agli interessi e alle sanzioni.

Per i trasferimenti immobiliari, in presenza delle condizioni di seguito indicate, la base imponibile può essere costituita dal "valore catastale" dell'immobile, prescindendo dal prezzo pattuito tra le parti, se ricorrono le seguenti condizioni:

- la cessione deve avere a oggetto un immobile abitativo e relative pertinenze;
- l'immobile abitativo deve essere dotato di rendita catastale, anche solo proposta;
- l'acquirente deve essere una persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;
- all'atto della cessione la parte acquirente deve richiedere al notaio l'applicazione del criterio di tassazione sopra indicato;
- il trasferimento deve essere soggetto a imposta di registro (e, quindi, non a Iva);
- il trasferimento deve avvenire a titolo oneroso.

ACCERTAMENTO – QUESTIONI PROCEDURALI

La dichiarazione deve essere veritiera

Cassazione n. 20463 del 30/7/19

Se nella dichiarazione fiscale viene indicato un credito Iva non spettante, si applica la sanzione di cui al quarto comma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 (dal 90% al 180%), anche se questo credito, di fatto, non è stato utilizzato né chiesto a rimborso dall'interessato.

La questione attiene una società in accomandita semplice che, nelle dichiarazioni presentate dal 2000 al 2005, aveva indicato un credito Iva non spettante.

RISCOSSIONE**Niente rimborso al coobbligato****Cassazione n. 19965 del 24/7/19**

L'Agenzia delle entrate ha notificato a un contribuente un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e tributi accessori dovuti per la registrazione di una sentenza civile emessa nell'ambito di un giudizio di divisione tra il contribuente stesso e i fratelli. Il ricorrente ha impugnato l'avviso, mentre l'imposta è stata pagata dai coobbligati in solido in pendenza del giudizio di primo grado. La Ctp ha accolto il ricorso annullando l'avviso di liquidazione per difetto di motivazione.

In seguito, il contribuente ha presentato istanza di rimborso per la restituzione di quanto versato dai condebitori, non avendo ottenuto risposta ha impugnato il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso.

La Cassazione relativamente alla vicenda fa presente che l'amministrazione finanziaria può scegliere, tra gli interessati, il contribuente al quale rivolgersi e non è tenuta a notificare l'avviso di liquidazione d'imposta anche ad altri. Il contribuente "dissenziante" non può chiedere all'Agenzia delle entrate il rimborso delle somme corrisposte in pendenza di giudizio dai coobbligati solidali e, quindi, da lui mai versate, ma può soltanto far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa nei confronti di chi ha effettuato il pagamento.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO**Impugnazione della cartella invalidamente notificata****Cassazione n. 20735 dell'1/8/19**

In un giudizio in cui l'Agenzia delle entrate ha eccepito la tardività dell'impugnazione di una cartella esattoriale non validamente notificata contestando che il termine per proporre l'impugnazione fosse iniziato a decorrere solo dalla data in cui contribuente aveva potuto prendere visione delle cartelle, posto che questi non aveva alcuna necessità di conoscere il contenuto degli atti per poterne eccepire l'invalidità e/o l'inesistenza unitamente all'invalidità dell'iscrizione ipotecaria, la Cassazione ha, invece, affermato che i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla valida notificazione dell'atto medesimo e che pertanto il destinatario dell'atto ha l'interesse (e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale non sia venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica.

È stato poi escluso che l'impugnazione, volta innanzitutto a provocare tale legittima verifica, possa condurre ad una "riapertura" dei suddetti termini.

In buona sostanza, se è vero che ai fini della decorrenza dei suddetti termini non è sufficiente la prova della "piena conoscenza" dell'atto, ma è necessaria una notificazione effettuata nei modi previsti dalla legge, è anche vero che l'omessa notificazione non può impedire l'impugnabilità dell'atto (del quale il contribuente sia venuto "comunque" a conoscenza) ma soltanto, appunto, la decorrenza dei relativi termini di impugnazione; distinzione che risulta ben chiara nella giurisprudenza della Cassazione secondo la quale l'ammissibilità di una tutela "anticipata" non comporta l'onere, bensì solo la facoltà dell'impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare successivamente la pretesa della quale il contribuente sia finalmente venuto a conoscenza.

Compensazione dei crediti d'imposta in giudizio**Cassazione n. 21082 del 7/8/19**

Qualora il contribuente agisca in giudizio per ottenere il rimborso di un proprio credito di imposta, l'Amministrazione finanziaria, ferma restando la facoltà di esercitare discrezionalmente i poteri autoritativi

di sospensione del pagamento delle somme pretese dal creditore e di pronuncia di compensazione nel caso sia a propria volta titolare di controcrediti tributari nei confronti del contribuente, è comunque legittimata, nel corso del giudizio instaurato dal contribuente creditore, ad opporre in compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c., i propri crediti certi, liquidi ed esigibili, spettando conseguentemente al giudice la verifica della ricorrenza dei requisiti richiesti per la pronuncia della compensazione legale.

Processo tributario telematico: dalla notifica del ricorso all'iscrizione al ruolo

Corte costituzionale n. 75 del 9/4/19

Le notifiche a mezzo PEC possono essere effettuate entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile. La successiva costituzione in giudizio del ricorrente avviene mediante deposito telematico dell'atto introduttivo, previa notifica alla controparte tramite PEC: le operazioni di deposito si considerano ultimate se gli atti sono validati e trasmessi. In caso di esito positivo delle verifiche e dei controlli su ricorso e allegati, il PTT rilascia il numero di iscrizione al Registro generale dei ricorsi/appelli (RGR/RGA). In caso di gravi anomalie riferibili al ricorso, il PTT non rilascia il numero di RGR/RGA, ma rende disponibile nell'area riservata personale la tipologia di anomalie riscontrate

Definizione agevolata ed estinzione del giudizio

Cassazione n. 21076 del 7/8/19

Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere se i ricorrenti hanno comprovato, con la documentazione allegata alla memoria depositata in atti, il perfezionamento della definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 11, co. 10, D.L. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017. Nella fattispecie in oggetto, il contribuente ha presentato la relativa domanda nei termini ed ha effettuato, come attestato da ricevute di versamento allegate, il pagamento di quanto rispettivamente dovuto; risulta altresì allegata l'attestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria di regolarità dell'avvenuta definizione agevolata della lite.

PENALE TRIBUTARIO

Quando il sequestro preventivo è legittimo

Cassazione n. 36309 del 21/8/19

Il sequestro preventivo risponde all'esigenza di garantire le pretese erariali, in riferimento all'ingiusto profitto conseguito in seguito alla commissione del reato tributario. La misura deve essere rimossa nei casi di mutamento o mancanza delle esigenze cautelari, fra le quali rientra anche l'adozione del provvedimento di sgravio da parte dell'Amministrazione finanziaria, che estingue il debito e dunque la pretesa fiscale. Tuttavia, lo stesso effetto non può essere ottenuto con la sola sentenza non definitiva di annullamento del provvedimento da parte della Commissione tributaria.

VARIE FISCALI

Tarsu - suolo pubblico occupate dalle aree di sosta a pagamento – il soggetto passivo è il gestore delle aree destinate a parcheggio

Cassazione n. 20767 del 1/8/19

Presupposto della Tarsu è la produzione di rifiuti che può derivare anche dall'occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte, come appunto stabilisce la disposizione citata.

L'art. 62, co. 1, del D.Lgs. n. 507/1993, stabilisce che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenti o accessorie ad

abitazioni. Tale previsione ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate nel comma secondo dello stesso articolo le quali non operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione.

È, pertanto, legittima la pretesa tributaria avanzata dal Comune nei confronti del soggetto gestore delle aree destinate a parcheggio per la Tarsu relativa al suolo pubblico occupate dalle aree di sosta gestite dalla società, per la quale non è necessaria una completa sottrazione fisica dell'area o la titolarità di un diritto reale di godimento.

Neppure assume rilievo giuridico la circostanza che il Comune in forza della convenzione possa estendere o diminuire le aree assegnate o introdurre delle restrizioni per soddisfare esigenze pubbliche.

Tarsu – denuncia imprescindibile per l'ottenimento delle esenzioni

Cassazione n. 20762 dell'1/8/19

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con riguardo all'art. 62, co. 3, del D.Lgs. n. 507/1993, in virtù del quale "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali", l'impresa contribuente ha l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, al fine di ottenere l'esclusione di dette aree dalla superficie tassabile.

In applicazione di detto principio di diritto è stato ritenuto necessario, ai fini della concessione di un'esenzione per aree che producono rifiuti speciali, tossici o nocivi che le imprese provvedono a smaltire in proprio, l'accertamento della presentazione o meno, da parte della contribuente, della denuncia unica da presentarsi successivamente all'inizio dell'occupazione o detenzione prescritta dall'art. 70, del D.Lgs. n. 507/1993, e per tale motivo la Cassazione ha annullato con rinvio alla CTR in altra composizione.

Tarsu – tassazione degli alberghi più gravosa rispetto alle abitazioni

Cassazione n. 20769 dell'1/8/19

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, e assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. n. 22/1997, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore.

I rapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, co. 2, del D.Lgs. n. 507/1993 tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.

Infine, è stato affermato che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65, del D.Lgs. n. 507/1993 poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili".

Nel caso di specie il Comune aveva adottato, legittimamente secondo la Cassazione, un regolamento che prevedeva un regime di tassazione più elevato per gli alberghi senza operare alcuna differenziazione fra le

aree destinate esclusivamente a camere e quelle destinate ad uso comune.

ICI – agevolazione prevista per l'abitazione principale – coniugi non separati

Cassazione n. 21072 del 7/8/19

Per "abitazione principale" deve intendersi l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, in modo tale da poter ritenere che essa costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendosi riconoscere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente e difetti, invece, nei familiari. Da tale principio risulta, quindi, che per ogni nucleo familiare non può esservi che una sola abitazione principale. Nella fattispecie in esame risulta che i coniugi, non separati legalmente, hanno già beneficiato della agevolazione ai fini ICI per un immobile per cui è da ritenere che la scelta della ricorrente di considerare come abitazione principale del nucleo familiare quella sita in altro immobile appaia solo strumentale all'ottenimento di una non consentita duplicazione del beneficio.

Imposta di registro, ipotecaria e catastale - scioglimento di comunione mediante assegnazione dell'immobile a un convivente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote

Cassazione n. 20736 dell'1/8/19

In tema d'imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione del bene in natura a un convivente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote, si applica l'aliquota di divisione e non quella di vendita, giacché quest'ultima, a norma dell'art. 34, del D.P.R. 131/1986, si applica solo nel caso in cui a un convivente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello spettante e limitatamente alla parte in eccedenza.

Solo nel caso in cui la quota realmente assegnata ad uno o più dei conviventi risulti di valore superiore, rispetto alla quota di diritto ai medesimi spettante, la differenza sconta l'imposta di trasferimento, in quanto il convivente che riceve nella sua quota una porzione di beni eccedente quella che gli sarebbe spettata in base al suo titolo, di comproprietà, e ne esborsa perciò l'equivalente, è considerato come se acquistasse la porzione eccedente dagli altri conviventi.

Fabbricati rurali – attribuzione della rendita ed esenzione ICI

Cassazione n. 21097 del 7/8/19

La Cassazione ha confermato i seguenti principi di diritto in tema di attribuzione di rendita e di esenzione ICI dei fabbricati rurali:

- nel caso in cui la variazione di rendita o l'attribuzione di rendita venga proposta dal contribuente, attraverso la procedura DOCFA, la nuova rendita produce effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione viene annotata negli atti catastali. Nel caso in cui la variazione della rendita consegua a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile, come nella specie, denunciate dallo stesso contribuente, essa trova applicazione dalla data della denuncia. Il fatto che la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore non ne giustifica un'applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all'Amministrazione; ciò in quanto il riesame delle caratteristiche dell'immobile da parte del medesimo ufficio comporta l'attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo ovvero dalla denuncia nell'ipotesi di modificazione della consistenza immobiliare;
- in tema di ICI dei fabbricati rurali per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicché l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 non è soggetto all'imposta. Per converso, qualora l'immobile sia iscritto in una

Giuri Assist

diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest'ultimo assoggettato; allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'Ici.